REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO DI ENIT S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

ENIT SpA (di seguito, in breve, "ENIT") si è dotata di una piattaforma telematica di e-procurement mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle procedure di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici.

In tale ambito, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" così come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, in breve, "***D.Lgs. n. 36/2023***" o "***Codice dei contratti pubblici***"), ENIT intende istituire il proprio nuovo "*Albo fornitori*" (di seguito, in breve, "***Albo***"), che ha lo scopo di costituire un elenco di operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico- professionale che potranno essere invitati da ENIT, alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L'Albo istituito in osservanza a quanto disposto dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice dei contratti pubblici sarà gestito attraverso modalità telematiche sulla piattaforma denominata "*TuttoGare*" nel rispetto dei principi di non discriminazione, risultato, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza, rotazione, oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le modalità di funzionamento per l'utilizzo della piattaforma telematica delle gare sono contenute nelle Norme Tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement o per brevità Norma Tecniche di utilizzo, reperibili all'indirizzo internet https://enit.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la registrazione, l'accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della piattaforma.

ARTICOLO 1 - STRUTTURA DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO

1. L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti sezioni afferenti alle esigenze di approvvigionamento di ENIT, in base all'oggetto del contratto, alla fascia di importo e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma stessa:

   I. Lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

   II. Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e le soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici;

   III. Servizi di importo inferiore a € 140.000,00;

   IV. Servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e le soglie di cui all'art. 14 del Codice dei

contratti pubblici;

V. Servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a € 140.000,00;

VI. Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 140.000,00 e le soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici;

VII. Forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

VIII. Forniture di importo compreso tra € 140.000,00 e le soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l'abilitazione nelle sezioni dell'Albo di sua scelta, fermo restando che l'indicazione delle categorie merceologiche di riferimento dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico e all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione.

3. Le Sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in divisioni, categorie e sottocategorie, identificate per numero progressivo e descrizione.

4. ENIT si riserva la facoltà di integrare e/o variare, in qualsiasi momento, il numero o la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze istituzionali.

5. Gli operatori economici dovranno prestare attenzione nella selezione delle categorie merceologiche di interesse, ovvero nel caso di selezione di una sottocategoria merceologica (Ex: 1631 FALCIATRICI), saranno tenuti a selezionare anche la macrocategoria relativa alla sottocategoria selezionata (EX: 16: MACCHINARI AGRICOLI).

6. Gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi della sezione indicata nell'istanza di iscrizione, ove accolta, in considerazione anche delle Categorie Merceologiche indicate a sistema dagli stessi.

7. Si raccomanda agli operatori economici di selezionare adeguatamente una o più categorie merceologiche per le quali iscriversi in una o più sezioni, in quanto ENIT potrà effettuare gli inviti sia attingendo direttamente dalle sottocategorie per un maggior grado di dettaglio che dalla macrocategoria di riferimento.

ARTICOLO 2 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI BENI E SERVIZI

1. Le categorie merceologiche di beni (forniture) e servizi sono codificate tramite il Common Procurement Vocabulary (CPV) aggiornato alla più recente normativa europea e acquisibili da ENIT utilizzando l'Albo Fornitori accessibile dal sito https://enit.tuttogare.it.

ARTICOLO 3 – CATEGORIE DI LAVORI

1. L'Albo Fornitori ha per oggetto tutte le categorie di opere generali e tutte le categorie di opere speciali di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 (c.d. categorie SOA).

2. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all'Albo Fornitori per la categoria SOA e relativa classifica di cui sono in possesso alla data di presentazione della domanda di iscrizione allo stesso, allegando copia della relativa certificazione.

ARTICOLO 4 – VIGENZA ED OPERATIVITA' DELL'ALBO FORNITORI

1. L'Albo Fornitori ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

2. ENIT si riserva la possibilità di aggiornare, modificare o revocare in tutto o in parte lo stesso, dandone avviso con le modalità di cui alla disciplina vigente.

3. ENIT si riserva, in ogni caso, la facoltà, in caso di lavori, forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una peculiare specializzazione o sussista una particolare struttura di mercato, di invitare o interpellare operatori economici ritenuti idonei, anche se non iscritti all'Albo.

4. L'iscrizione all'Albo Fornitori non comporta l'assunzione di alcun obbligo di affidamenti da parte di ENIT, né l'attribuzione di alcun diritto dell'operatore economico ad essere invitato alle procedure negoziate o ad essere individuato per gli affidamenti diretti.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. Fermo quanto specificato ai commi successivi 2, 3 e 4, sono ammessi gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 2 e all'art. 66, comma 1, ad esclusione della lettera f) del Codice dei contratti pubblici.

2. Non è consentita l'iscrizione all'albo di raggruppamenti temporanei di imprese o di professionisti, nonché di consorzi ordinari; tuttavia, l'operatore economico ammesso ed invitato individualmente ad una procedura di affidamento può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, anche in raggruppamento temporaneo di operatori o in consorzio ordinario.

3. In relazione ai raggruppamenti temporanei di operatori economici, per la partecipazione alle singole procedure di affidamento, opera comunque la previsione di cui all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.

4. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall'art. 69 del Codice dei contratti pubblici.

5. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della rete di imprese non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste, restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle singole procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 6 – QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI E DELLE RETI DI IMPRESE

- <u>Consorzi stabili</u>

1. I consorzi stabili si qualificano al presente albo secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Codice dei contratti pubblici.

2. I requisiti di cui al successivo art. 8 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente albo.

3. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente albo comporta la rideterminazione della soglia di

qualificazione del consorzio.

4. Il consorzio stabile qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di ENIT indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione. Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.

- Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane

1. I consorzi si qualificano al presente albo secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Codice dei contratti pubblici

2. I requisiti di cui al successivo art. 8 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione al presente Albo.

3. La sospensione o l'annullamento della qualificazione di una impresa consorziata designata per l'ottenimento della qualificazione al presente albo comporta la rideterminazione della soglia di qualificazione del consorzio.

4. Il consorzio qualificato sulla base dei requisiti delle proprie consorziate potrà partecipare alle procedure di affidamento di ENIT indicando quali esecutrici esclusivamente le imprese consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione.

- Reti di imprese

1. Sono ammesse alla procedura di qualificazione le imprese aderenti al contratto di rete costituito con organo comune e dotato di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, d.l. n. 5/2009.

2. Per la qualificazione delle reti di imprese, si applica quanto indicato ai precedenti commi per i consorzi stabili, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 68, comma 20, del Codice dei contratti pubblici.

3. Le reti di imprese, previste dalla normativa vigente, prive di soggettività giuridica, non possono essere qualificate. Tuttavia, possono partecipare alle procedure di gara di ENIT, se tutte le imprese retiste sono singolarmente qualificate nell'Albo Fornitori.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'iscrizione all'Albo è aperta a tutti gli operatori economici interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti, per cui esso sarà aggiornato di volta in volta con le nuove istanze di abilitazione.

2. L'abilitazione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali, non sussistono, quindi, termini di scadenza per la presentazione delle domande.

3. Gli operatori economici potranno inoltrare la propria domanda di iscrizione e la documentazione a corredo necessaria all'abilitazione nelle sezioni dell'Albo di cui al precedente articolo 6 esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma "*TuttoGare*".

4. Gli operatori economici si dovranno preventivamente registrare sull'Albo Fornitori di acquisti telematici di ENIT (di seguito denominato più semplicemente "*Portale*") accessibile dal sito https://enit.tuttogare.it/, seguendo le istruzioni riportate nelle "*Norme Tecniche di utilizzo*" presenti nella home page della piattaforma. A tal fine l'operatore economico potrà accedere alla specifica

sezione “Profilo” che compare sull’Homepage del Portale dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata.

5. Per informazioni o supporto tecnico sull'utilizzo del Portale, gli operatori economici potranno rivolgersi ai seguenti riferimenti:

- Help desk: 02 40 031 280;
- email: assistenza@tuttogare.it.

6. I titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo Fornitori dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.

7. Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certifica (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà proporre la propria candidatura cliccando su “*Richiedi abilitazione*” che consentirà di effettuare l’upload della modulistica richiesta. All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione, il sistema inoltra in automatico all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta.

8. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione a una o più sezioni dell’Albo.

9. I soggetti richiedenti per richiedere l’iscrizione e l’abilitazione all’Albo dovranno, pertanto, presentare:

a) Istanza di abilitazione, come da modello predisposto in “Allegato A” al presente Avviso;

b) DGUE, come da modello semplificato predisposto in “Allegato B” al presente Avviso;

c) Accettazione patto di Integrità, di cui all’“Allegato C” al presente Avviso da compilare e sottoscrivere per accettazione;

d) Autorizzazione al Trattamento dei dati personali;

e) nel caso di iscrizione di liberi professionisti (inclusi servizi di ingegneria e architettura) gli operatori economici dovranno dimostrare di essere iscritti all’Ordine professionale di competenza.

10. Tutti i documenti devono essere sottoscritti, con firma digitale, dal Professionista/Legale Rappresentante dell’impresa interessata o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere trasmessa la procura notarile in originale o in copia autenticata. Per tale finalità e, più in generale in tutti i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i file firmati digitalmente in un’unica cartella, zippare la cartella, firmare digitalmente l’archivio zippato e caricarlo a sistema.

11. Saranno valutate esclusivamente le istanze pervenute tramite piattaforma e corredate dalla documentazione richiesta. Non saranno quindi prese in considerazione buste pervenute con modalità diverse.

12. È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata

(se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima richiesta inviata.

13. È vietata:

- la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- la presentazione di domanda per la stessa categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

14. Nel caso in cui gli operatori dovessero incorrere in uno dei divieti indicati, sarà ritenuta valida la solo istanza che, temporalmente, è pervenuta anteriormente prendendo in considerazione il numero di protocollo attribuito alla stessa.

ARTICOLO 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Sono ammessi a presentare istanza per l'iscrizione all'Albo Fornitori gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

8.1 Requisiti comuni per l'iscrizione a tutte le sezioni:

8.1.1 Requisiti di ordine generale:

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi esclusione ai sensi degli artt. 94, 95 e seguenti del Codice dei contratti pubblici

8.1.2 Requisiti di idoneità professionale:

a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con specificazione del tipo di attività;

b) se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione ai sensi del ai sensi del DPR 445/2000.

8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Gli operatori economici dovranno aver svolto attività analoghe a quelle della categoria per la quale hanno presentato la relativa iscrizione.

Inoltre:

- per l'iscrizione alla sezione II dell'Albo, gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso di almeno una attestazione SOA tra quelle presenti nell'elenco di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010, come modificato dall'allegato A del DM 10 novembre 2016, n. 248 (allegando copia della relativa certificazione, pena il mancato accoglimento della relativa istanza);

- per l'affidamento di incarichi di tipo professionale e nel caso di iscrizione di liberi professionisti (inclusi servizi di ingegneria e architettura) gli operatori economici dovranno dimostrare di essere iscritti all'Ordine professionale di competenza e allegare il relativo Curriculum Vitae, pena il mancato accoglimento della relativa istanza.

ARTICOLO 9 - ABILITAZIONE

1. L'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo dovrà presentare, attraverso la piattaforma "*TuttoGare*", la seguente documentazione:

a) Istanza di abilitazione: Gli operatori economici interessati, mediante l'istanza di abilitazione, redatta secondo il modello A, richiedono di essere iscritti in una o più sezioni dell'Albo fornitori e dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento relative alla sezione di interesse. All'istanza dovrà essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero all'Ordine professionale, Albo imprese, etc. territorialmente competente.

- Nel caso in cui l'operatore economico richieda l'iscrizione nella sezione lavori dovrà dichiarare il possesso di una o più certificazioni rilasciate da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00.

- nel caso di iscrizione di liberi professionisti (inclusi servizi di ingegneria e architettura) dovrà essere dimostrata l'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza, allegando la relativa certificazione e il curriculum vitae.

b) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato B): Gli operatori economici interessati devono dichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-98 Codice dei contratti pubblici utilizzando il Modello B predisposto da ENIT esclusivamente in formato elettronico compilabile con la piattaforma "*TuttoGare*", che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella cartella della modulistica da presentare.

Deve essere presentato, altresì, dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari.

Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 94.

Si rammenta inoltre che, il motivo di esclusione di cui all'art. 94, comma 2, del Codice dei contratti pubblici deve essere riferito a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

c) Accettazione patto di Integrità redatto secondo il Modello C;

d) Autorizzazione al Trattamento dei dati personali, che sarà rilasciata dall'operatore economico controfirmando per accettazione l'informativa di ENIT;

e) Certificazione SOA in caso di iscrizione per lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e le soglie di cui all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici;

f) Iscrizione all'Ordine professionale di competenza e relativo Curriculum Vitae per l'affidamento di incarichi di tipo professionale e nel caso di iscrizione di liberi professionisti (inclusi servizi di ingegneria e architettura).

I predetti modelli sono reperibili sulla Piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara, di seguito piattaforma, all'indirizzo: enit.tuttogare.it.

2. La Stazione appaltante valuterà l'istanza di abilitazione entro 45 giorni dalla ricezione della stessa.

3. Se la documentazione trasmessa e l'istanza sono coerenti con l'oggetto e complete, l'operatore economico sarà abilitato. Diversamente l'istanza verrà motivatamente respinta. In caso di incompletezza della documentazione ovvero nel caso in cui la richiesta di iscrizione ad una determinata sezione non sia coerente con l'oggetto sociale e le certificazioni possedute, la Stazione appaltante rigetterà l'istanza e segnalerà all'operatore economico le motivazioni del rigetto.

ARTICOLO 10 – VALIDITÀ, EFFETTI E AGGIORNAMENTI DELLA QUALIFICAZIONE

1. La qualificazione all'Albo Fornitori ha validità temporale indeterminata e decorre dal giorno di comunicazione di avvenuta iscrizione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell'operatore economico interessato.

2. Dunque, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Fornitori:

- è necessaria la costante permanenza dei requisiti da parte di ciascun operatore economico;
- è obbligatorio l'aggiornamento, da parte di ciascun operatore economico, dei dati rilevanti per la qualificazione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei dati e requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nel successivo articolo 13.

4. L'Albo sarà composto dalle istanze ricevute valutate positivamente.

5. ENIT può in qualsiasi momento effettuare verifiche a campione sulle istanze presentate.

5. ENIT, si riserva altresì, di effettuare verifiche a campione sul possesso dei requisiti dichiarati degli operatori economici. Al termine dell'istruttoria il sistema invierà una PEC che informerà l'operatore economico dell'avvenuta ammissione all'elenco o dell'esclusione con la relativa motivazione.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti – ovvero di non veridicità delle autocertificazioni - ENIT rigetterà l'istanza di iscrizione, dandone comunicazione al richiedente.

7. In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà, inoltre, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla competente Procura della Repubblica.

ARTICOLO 11 - METODOLOGIA DI UTILIZZO DELL'ALBO

1. La formazione dell'Albo non impegna in alcun modo ENIT ad avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche della Società e secondo le procedure di affidamento decise dai RUP di ciascun intervento.

2. Le procedure di affidamento saranno indette ai sensi degli artt. 50 e 70 del Codice.

3. Qualunque tipologia di affidamento sarà effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con

l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i criteri di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. I criteri di selezione degli operatori sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

4. ENIT potrà procedere selezionando la sezione dell'Albo cui appartiene il bene o servizio o lavoro che si intende realizzare ed applicando il relativo filtro CPV (categoria merceologica). A tal fine, ricordando che gli operatori aggiudicatari non verranno invitati alla successiva procedura in applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, si precisa che l'operatore economico si assume ogni responsabilità connessa alla corretta scelta del codice CPV/categoria merceologica per l'iscrizione all'Albo.

4. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri *sub. 3* risulti impossibile o comporta per ENIT oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

5. In ogni caso gli operatori economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente nell'ambito delle rispettive sezioni dell'Albo al momento dell'estrazione, mentre non saranno presi in considerazione gli operatori economici le cui istanze di iscrizione siano pervenute successivamente alla data di indizione della procedura di affidamento o che non siano state ancora valutate o siano state respinte.

5. ENIT provvederà a disporre gli affidamenti mediante Albo nel rispetto della par condicio tra i concorrenti e del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici A tal fine:

- l'operatore uscente non sarà incluso tra quelli invitati, fatto salvo il caso in cui il precedente affidamento sia avvenuto all'esito di una procedura aperta o ristretta o fatto salvo il caso in cui sia stata riscontrata un'assenza di alternative praticabili o non esista un numero idoneo di operatori economici tale da garantire la rotazione degli stessi.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Resta comunque ferma la possibilità per ENIT, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente.

6. Gli operatori economici iscritti all'elenco sono tenuti – pena la cancellazione dallo stesso – a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente alle informazioni fornite in occasione della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 12 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. I soggetti qualificati e quelli che abbiano presentato domanda di qualificazione devono dare comunicazione ad ENIT di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente articolo 8 e dei dati rilevanti ai fini della qualificazione stessa. Tale comunicazione deve essere presentata tramite la piattaforma tramite l'apposito comando "Aggiorna i dati".

2. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel

caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

3. L'omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati, e la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli non ancora qualificati.

4. Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta in tal senso della parte interessata. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

5. Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d'azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti di ENIT sino a che il soggetto risultante dall'avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro all'Albo Fornitori e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

ARTICOLO 13– CAUSE DI CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo è disposta nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessazione di attività;

b) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo;

c) per avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

d) in caso di reiterata mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo;

e) qualora il Fornitore presenti domanda di cancellazione dall'Albo;

f) nel caso di mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo o per compimento di inadempienze contrattuali;

g) abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);

h) non ottemperi all'obbligo di segnalazione di eventuali variazioni;

i) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 94 del Codice dell'operatore economico qualificato sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti inerenti commesse pubbliche;

j) nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell'operatore economico qualificato tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con ENIT;

k) nel caso abbia presentato dichiarazioni false;

l) non abbia confermato l'offerta proposta da ENIT ai fini della stipulazione del contratto senza giustificato motivo;

m) qualora l'operatore non presenti offerta in seguito all'invito rivolto da ENIT per tre volte

consecutive.

2. La cancellazione dall'Albo avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dalla Società nei confronti del Fornitore ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, ENIT si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

3. L'iscrizione all'Albo sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

4. L'operatore economico cancellato dall'Albo Fornitori può presentare nuova domanda di iscrizione in tale elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti non prima di un anno decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di decadenza o di cancellazione.

5. ENIT si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

6. ENIT si riserva di sospendere, in qualsiasi momento, l'abilitazione dell'operatore economico, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che l'operatore economico sospeso possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.

7. In caso di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del sistema da parte dell'operatore economico abilitato o che richieda l'abilitazione, oltre ai provvedimenti di cancellazione o sospensione dell'abilitazione, ENIT e il gestore del sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dagli stessi.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.

1. Il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile del Servizio Appalti e Gare di ENIT S.p.A.

2. Il Responsabile della gestione dell'Albo è il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Albo Fornitori di ENIT S.p.A.

3. Per chiarimenti in merito al presente avviso è possibile inviare le proprie richieste all'indirizzo mail: albofornitori@enit.it . Tutte le richieste con le relative risposte considerate di interesse generale, per il principio della par condicio, verranno pubblicate sulla piattaforma a beneficio di chiunque sia interessato.

ARTICOLO 15 – DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI

1. Gli operatori economici con l'iscrizione eleggeranno come domicilio per tutte le comunicazioni con ENIT relative all'Albo Fornitori il Portale accessibile dal sito https://enit.tuttogare.it/

ARTICOLO 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento del procedimento di qualificazione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da ENIT e da

persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive europee. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, pur costituendo condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo fornitori.

3. Il titolare del trattamento di tali dati è ENIT S.p.A..

4. Il trattamento dei dati è effettuato presso gli Uffici di ENIT sito in Via Marghera n. 2-6.

5. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 17 – NORME DI CHIUSURA

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente, con la competenza esclusiva del Foro di Roma.

2. ENIT adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. Il modello è disponibile sul sito www.enit.it.

3. L'operatore economico con la sottoscrizione della Domanda di abilitazione dichiara di averne preso visione e di adeguarsi ad esso.

4. Si precisa che l'iscrizione all'albo fornitori non è un requisito necessario per partecipare alle gare telematiche relative alle procedure aperte. L'iscrizione è finalizzata a poter essere invitati a partecipare alle procedure negoziate sotto la soglia europea in attuazione a quanto previsto dal "Regolamento ENIT" secondo quanto previsto dal Codice.

5. I soggetti iscritti all'albo fornitori non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di ENIT qualora non venga dato corso ad espletamento di gare inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul Profilo di ENIT nella sezione "società trasparente" sotto la sezione "*bandi di gara e contratti*".

ARTICOLO 19 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/HELPDESK

Per le problematiche di natura tecnica in fase di abilitazione/iscrizione gli operatori economici potranno contattare l'Help Desk scrivendo a: assistenza@tuttogare.it o contattando il numero (+39) 02 40 031 280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

ALLEGATI

Allegato A – Schema di Istanza di abilitazione

Allegato B – Schema di DGUE

Allegato C – Accettazione patto di Integrità